

TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO

Sentenza 13 gennaio 2022, n. 38

Con atto di citazione ritualmente notificato X conveniva in giudizio avanti l'intestato Tribunale il Condominio (BG), impugnando la deliberazione dell'assemblea in data 5 giugno 2020 per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. – indizione dell'assemblea in telematico; 2) punto 1 ODG – rendiconto esercizio 01/05-19/30/04/20 e suo riparto; punto 2 ODG – esame bilancio preventivo 2020 – 2021, sua approvazione e relativo riparto – non intellegibilità dei documenti contabili – violazione dell'art. 1130 bis – assenza del registro di contabilità – incongruenze ed errori su stato patrimoniale e nota esplicativa – errate ripartizioni – violazioni al regolamento contrattuale di condominio – errata redazione rendiconto con criterio della competenza.

Costituendosi in giudizio il Condominio (BG) contestava in toto gli assunti avversari.

La causa non veniva istruita. Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 19 ottobre 2021 passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che l'assemblea del 12 febbraio 2021 (doc. n. 1 prima memoria e doc. n. 2 seconda memoria convenuto) ha disposto la revoca dell'intero deliberato del 5 giugno 2020.

E', pertanto, sopravvenuta la cessazione della materia del contendere, e si tratta unicamente di decidere sulle spese di lite, secondo i principi che regolano la soccombenza virtuale.

Ciò premesso, con il primo motivo di impugnazione X eccepisce la violazione dell'art. 66 disp. att. c.c. e lamenta l'indizione dell'assemblea in telematico.

Il motivo è fondato.

Invero, alla data del 5 giugno 2020 non era ancora entrato in vigore l'u.c. dell'art. 66 att. c.c., secondo cui "Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione".

La possibilità di svolgere le assemblee condominiali mediante piattaforme telematiche è stata introdotta soltanto con il D.L. 14 agosto 2020 n. 104, poi modificato dal D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 convertito nella L. 27 novembre 2020, n. 159.

In precedenza il legislatore dell'emergenza aveva unicamente previsto la proroga del mandato dell'amministratore e lo slittamento dei termini per la presentazione dei rendiconti.

L'assemblea del 5 giugno 2020 era quindi, viziata ab origine, tanto essendo sufficiente al fine di determinare l'annullabilità della relativa deliberazione.

Di qui, solo per questo motivo (e con assorbimento degli altri, in virtù del principio della ragione più liquida), la fondatezza dell'impugnazione.

Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza virtuale e, tenuto conto del valore della causa, evincibile dal quantum degli importi contestati, possono liquidarsi in complessivi € 1.000,00=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrente.

Non sussistono a carico del condominio i presupposti della responsabilità aggravata per lite temeraria. Piuttosto il condominio, che non ha partecipato senza giustificato motivo alla procedura di mediazione obbligatoria, deve essere condannato a versare all'erario una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando: - dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione della deliberazione dell'assemblea del condominio in data 5 giugno 2020; - condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite e di mediazione, liquidate in complessivi € 1.000,00=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrenze; - respinge la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria; - condanna il convenuto a versare all'erario una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.

Così deciso in Bergamo il 13 gennaio 2022.

IL GIUDICE Dott. Cesare Massetti